

INDICE

		pag.
TITOLO PRIMO	Norme generali	5
TITOLO SECONDO	Genere di raccolta dei rifiuti	5
	1. Raccolta ordinaria dei rifiuti	6
	2. Raccolta oggetti ingombranti	7
	3. Raccolta separata	7
TITOLO TERZO	Disposizioni particolari	8
	1. Recipienti per la raccolta	8
	2. Preparazione dei rifiuti per la raccolta	9
	3. Turni di raccolta	9
	4. Divieti di deposito e disposizioni di ordine	9
TITOLO QUARTO	Tariffe	9
TITOLO QUINTO	Disposizioni finali	10

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

TITOLO PRIMO

Norme generali

Art. 1

Il servizio per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti è organizzato dal Municipio ed è esteso su tutto il territorio comunale.

Art. 2

La consegna dei rifiuti, ad eccezione dei materiali esclusi, è obbligatoria per tutti i proprietari ed inquilini di immobili.

Art. 3

Il Municipio può, in casi eccezionali, dispensare il richiedente in grado di evacuare e eliminare opportunamente con mezzi propri i rifiuti, dall'obbligo della consegna al servizio comunale, rilasciandogli debita concessione rinnovabile di anno in anno

Art. 4

Per casi particolari, il Comune può rifiutarsi di effettuare l'evacuazione dei rifiuti mediante il proprio servizio di raccolta, obbligando l'utente a provvedere direttamente secondo le disposizioni fissate dal Municipio.

TITOLO SECONDO

Genere di raccolta dei rifiuti

Art. 5

La raccolta dei rifiuti è suddivisa in:

- a) raccolta di rifiuti domestici:
 - raccolta ordinaria
 - raccolta oggetti ingombranti
- b) raccolta separata:
 - vetri.

1. Raccolta ordinaria dei rifiuti

Art. 6

La raccolta ordinaria comprende l'evacuazione di tutti i rifiuti elencati all'art. 7 provenienti dalle zone soggette al servizio.

Art. 7

Sono considerati rifiuti destinati alla raccolta ordinaria:

- rifiuti solidi e in particolare, residui di cucina, scopature, ceneri e scorie totalmente spente ed in genere immondizie provenienti dalla pulizia dei locali, sciolame racchiusi negli appositi sacchi in plastica, carta e cartoni quest'ultimi solo se sminuzzati, ben compressi ed imballati.

Art. 8

Sono esclusi dalla raccolta ordinaria:

- i materiali la cui evacuazione è prevista nella raccolta oggetti ingombranti;
- di regola le bottiglie ed in genere tutti i recipienti in vetro che dovranno essere depositati negli appositi contenitori predisposti sul comprensorio comunale;
- i materiali che per loro natura sono considerati pericolosi;
- tutti i materiali liquidi o fortemente imbevuti, materiali pastosi, caldi, esplosivi facilmente infiammabili, aggressivi, pericolosi per la salute e le cose, come pure neve, materiali di demolizione, calcinacci, stallatico, carogne di animali, e residui di macelleria (che dovranno essere consegnati al centro cantonale), sostanze chimiche e veleni (batterie e accumulatori al mercurio e NiCd, Pb);
- gli olii minerali e vegetali che dovranno essere consegnati allo speciale centro di raccolta;
- tutti i materiali non accettati dal centro regionale di trattamento; ad eccezione di quelli menzionati nel capitolo raccolta oggetti ingombranti;
- i rifiuti industriali di ogni genere e provenienza, riservato l'art. 16.

Art. 9

La raccolta di olii minerali e vegetali dovrà avvenire per conto degli utenti, i quali dovranno dotarsi degli appositi contenitori per materiali liquidi. Resta inteso che il deposito di olii minerali e vegetali nei normali contenitori per la raccolta dei rifiuti è assolutamente vietato.

2. Raccolta oggetti ingombranti

Art. 10

Tale genere di raccolta è destinato unicamente alle economie domestiche e contempla quegli oggetti che non possono essere contenuti negli appositi sacchi in plastica.

Restano comunque esclusi tutti i materiali pericolosi e meglio definiti all'art. 8.

Sono considerati oggetti ingombranti:

sedie, tavoli, mobili in genere, cassette scatolame, materiali d'imballaggio.

Art. 11

I materiali voluminosi come mobili, imballaggi, ecc., dovranno essere preparati in unità di peso non superiore ai 50 kg.

Art. 12

Il Municipio ha la facoltà di ampliare o sopprimere detto servizio, a dipendenza delle necessità.

Art. 13

Il Municipio può rifiutare il ritiro di materiali che creassero difficoltà particolari o che, per le loro caratteristiche, rappresentino un pericolo qualsiasi.

3. Raccolta separata

Art. 14

Il Municipio organizzerà la raccolta separata di bottiglie e di recipienti in vetro che dovranno essere depositati negli appositi contenitori.

Art. 15

Il Municipio può organizzare pure la raccolta di olii minerali o vegetali esausti.

Art. 16

Il Municipio può organizzare pure un centro per la raccolta dei rifiuti da giardino.

Art. 17

Il Municipio può organizzare pure la raccolta separata della carta e dei cartoni.

TITOLO TERZO

Disposizioni particolari

1. Recipienti per la raccolta

Art. 18

Eccezion fatta per i materiali ingombranti contemplati all'art. 10, tutti i rifiuti dovranno essere racchiusi negli appositi sacchi di plastica e depositati esclusivamente nei contenitori predisposti sul comprensorio comunale. Il deposito dei sacchi di plastica nei contenitori, deve avvenire, possibilmente, non prima di 12 ore dalla raccolta.

Art. 19

Il Municipio è autorizzato, in casi eccezionali a concedere deroghe alle disposizioni dell'art. 18, su specifica istanza scritta da parte degli interessati.

Art. 20

Di regola i contenitori sono messi a disposizione dal Comune, tuttavia in casi particolari il Municipio può imporre ai privati l'acquisto e l'uso di contenitori.

Art. 21

I proprietari dei contenitori privati dovranno regolarmente pulire e riparare eventuali difetti degli stessi. In caso d'inadempienza il Municipio provvederà a spese del privato.

2. Preparazione dei rifiuti per la raccolta

Art. 22

Il Municipio è autorizzato ad emanare prescrizioni concernenti il collocamento dei contenitori rifiuti su strade, piazze.

3. Turni di raccolta

Art. 23

La raccolta ordinaria dei rifiuti verrà eseguita ad intervalli regolari durante la settimana.

Il Municipio regolamenterà, a seconda delle necessità, gli orari, gli itinerari ed il numero dei servizi.

La raccolta degli oggetti ingombranti verrà effettuata, previo avviso agli albi comunali ed a tutti i fuochi del Comune.

Art. 24

In caso che il turno di raccolta cadesse in giorno festivo ufficiale, di regola, la raccolta verrà recuperata il giorno successivo.

4. Divieti di deposito e disposizioni di ordine

Art. 25

È proibito depositare i sacchi di rifiuti all'infuori dei punti di raccolta (contenitori).

In particolare è severamente vietato il deposito di rifiuti nei corsi d'acqua, nei boschi e nelle valli.

Art. 26

È proibita la distruzione periodica dei rifiuti mediante combustione anche su area privata, ad eccezione dei casi permessi dalle particolari ordinanze e regolamenti comunali.

TITOLO QUARTO

T a r i f f e

Art. 27

Per il ritiro e l'eliminazione dei vari rifiuti, vengono applicate le seguenti tasse annue, suddivise nelle varie categorie.

Cat. A Esercizi pubblici con alloggio — per posto letto	Fr. 10.—
Cat. B Esercizi pubblici senza alloggio — per posto a sedere (interno)	Fr. 4.—
Cat. C Appartamenti (indipendentemente dall'ampiezza dello stesso) — per ogni singolo appartamento primario o secondario	Fr. 50.—

Art. 28

In caso d'inizio dell'occupazione di un appartamento, stabile, esercizio pubblico nel corso di un esercizio contabile, la tassa è calcolata «pro rata temporis».

Art. 29

I proprietari di stabili sono ritenuti garanti e responsabili del pagamento della tassa verso il Comune e non i locatari di appartamenti o stabili.

TITOLO QUINTO

Disposizioni finali

Art. 30

Eventuali reclami concernenti il servizio, dovranno essere comunicati alla Cancelleria Comunale.

Art. 31

Infrazioni al presente regolamento sono passibili di multa, riservate le azioni per il risarcimento di danni.

Art. 32

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, fanno stato le leggi cantonali e federali in materia.

Art. 33

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea comunale di Bosco Luganese del 26 marzo 1987 ed esposto agli albi comunali, durante il periodo di pubblicazione, nessun ricorso è stato presentato.

Il presente Regolamento annulla ogni precedente ordinanza o disposizione in materia, precedentemente emanata, ed inoltre abroga ogni altra disposizione contraria od incompatibile, ed entra in vigore a contare dall'approvazione dell'autorità cantonale.

Approvato dal Dipartimento dell'Interno in data 4. agosto 1987.

Per il Municipio

Il Sindaco:

M. Borroni

Il Segretario:

B. Lorenzi

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI (MODIFICA)

Tariffe

Art. 27

Per il ritiro e l'eliminazione dei vari rifiuti, vengono applicate le seguenti tasse annue:

Tassa raccolta rifiuti urbani	Minimo	Massimo
Cat. A:		
Unità abitative	150.—	300.—
Cat. B:		
Persone che non raggiungono il reddito minimo imponibile	80.—	150.—
Cat. C:		
Esercizi pubblici con alloggio		
- Tassa base	850.—	1'700.—
- Per posto letto	25.—	50.—
Cat. D:		
Esercizi pubblici senza alloggio		
- Tassa base	170.—	340.—
- Per posto a sedere	8.—	16.—
Tassa raccolta rifiuti urbani		
Per m ² di giardino/prato o coltura	—,10	—,20
Tassa base minima	30.—	60.—
Viaggio supplementare per un unico utente	costo fatturato al Comune dalla ditta responsabile della deponia + frs. 30.—	

Il Municipio stabilirà annualmente, tramite ordinanza, le tariffe per le tasse rifiuti, entro i limiti previsti dal presente articolo, tenendo conto dell'evoluzione dei costi d'esercizio per il servizio raccolta rifiuti.

Il presente articolo, approvato dal Consiglio comunale in data 21.04.1997 e dal Dipartimento delle istituzioni in data 19.06.1997, abroga l'art. 27 del 5.4.1993, ed entra in vigore a partire dal 1° giugno 1997.